

MACROGI Srl s.u.

C.F. e P.I. 01358340535
Via Stazione 92
30029 San Stino di Livenza (VE)
Cap.Soc. 11.000 euro i.v.

Tel.0039/0421/312475
fax 0039/0421/473450
roberto@studiomacro.it
www.studiomacro.it



San Stino di Livenza, 30/06/2019

TERMINI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Cerchiamo di chiarire la questione nel ginepraio di una caterva di informazioni spesso difformi, contraddittorie e, a volte, terroristiche sui termini.

L'articolo 12ter della Legge di conversione del Decreto Crescita pubblicata il 29/06/2019 sulla Gazzetta Ufficiale, quindi ieri, dice che i termini di invio della fatturazione elettronica passano da 10 a 12 giorni, ma soprattutto cita come legge di riferimento l'Articolo 6 del DPR 633/72 (legge Iva). L'articolo 6, e successive modifiche, stabilisce i termini di emissione delle fatture (cartacee o elettroniche non importa):

Ci sono sostanzialmente due casistiche (qui tralasciamo i casi di operazioni attive Intra o di non territorialità):

- A. Fattura immediata:** riguarda l'incasso di importi non precedentemente fatturati, anticipi su forniture, incassi di servizi, forniture di merce senza DDT. In questi casi deve essere emessa (datata) il giorno in cui ricevo l'incasso (ossia si intende il giorno in cui ho conoscenza dell'incasso, la mia banca mi comunica l'importo o lo vedo dall'estratto conto cartaceo o online, o verso in banca l'assegno o i contanti), o il giorno in cui consegno o spedisco la merce senza fare il DDT (fattura accompagnatoria). Per gli incassi se, comunque, emetto la fattura nei termini per la liquidazione iva, quindi nel mese o nel trimestre di competenza, non ho violazione iva; per la merce l'invio senza DDT e senza fattura accompagnatoria può, invece, essere sanzionato ove non la emetta, in ogni caso, entro le ore 24 di quel giorno.
- B. Fattura differita,** riguarda merce consegnata o spedita per cui emetto (la dato) entro la fine del mese, una fattura unica con citati gli estremi dei vari DDT, vale anche per le attività di ristorazione o di consegna di merce al dettaglio dove ho emesso una ricevuta (non fiscale) e fatturo, sempre a fine mese, tutti i pasti e/o tutte le micro consegne di materiali fatte nel mese (ad esempio ferramenta).

Cerchiamo di fare un po' di esempi, riprendendo anche la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 17/06/2019; per chi l'avesse letta, non si lasci fuorviare dall'esempio di fattura differita a 10 gg dal 28 del mese, la fattura differita ha come termine ultimo SEMPRE fine mese o entro il 15 del mese successivo.

Come sopra esplicitato, indipendentemente dalla data che si inserisce nella fattura, posso spedirla in telematico entro 12 gg, preparo una fattura datata 26/06 e posso inviarla entro il 08/07, questo sia che sia di tipo A che B. Teniamo però presente che ove la merce non viaggi con DDT né con fattura immediata, io devo emetterla, in caso di verifica su strada della Guardia di Finanza, entro le ore 24 del giorno, quindi per questo caso non vale il maggior termine.

La questione si complica tenendo conto delle altre variabili possibili, la legge mi permette di emettere le fatture di tipo B non alla fine del mese, ma entro il 15 del mese successivo purché l'iva di competenza sia inserita nel mese precedente.

Inoltre io posso emettere sia fatture differite, tipo B, che di tipo A, in questi casi, MA SOLO IN QUESTI CASI.

MACROGI Srl s.u.

C.F. e P.I. 01358340535
Via Stazione 92
30029 San Stino di Livenza (VE)
Cap.Soc. 11.000 euro i.v.

Tel.0039/0421/312475
fax 0039/0421/473450
roberto@studiomacro.it
www.studiomacro.it



Devo fare le fatture di fine mese, tipo B, uso, è una facoltà, la possibilità di emetterle entro il 15 del mese successivo, le preparo con data 05/07 e le numero 204 – 205 – 206, devo inviarle in telematico entro il 12/07 (12 giorni dal termine ordinario dell'emissione) nel frattempo il 02/07 emetto una fattura immediata questa avrà il numero seguente 207, ma avrà data di emissione antecedente alle 204-205-206. La 204-205-206 andranno poi nel calcolo iva di Giugno mentre la 207 nel calcolo iva di Luglio.

SOLUZIONE

Nel caso di merce o di fatturazione differita, caso B, emettete sempre i DDT, non fate MAI fattura immediata di tipo A (fattura accompagnatoria), se necessario sempre DDT e poi il giorno stesso, se non potete attendere fine mese, emettete la fattura in questo modo potete gestire le varie date. A fine mese fate le fatture DATATE FINE MESE anche se di fatto le preparate i primi del mese dopo, avete tempo di inviarle 12 gg dalla fine del mese, quindi, ad esempio, la merce di Giugno la fatturate con data 30/06/2019 citando in fattura i vari DDT, e fate l'invio telematico entro il 12/07, se dovete fare una fattura di Luglio prima di aver completato quelle di Giugno, o attendete o se sapete quanti numeri utilizzate come 30/06 usate il primo disponibile successivo e potete inviarla datandola Luglio. In questo modo TUTTE le fatture sono emesse nel mese regolare, finiscono nei conteggi iva del mese o trimestre.

Se invece, caso A, avete degli incassi e non riuscite a datare la fattura in quel giorno, ad esempio verso un assegno di un cliente il 06/06 ho già fatto fatture fino al 10/06, emetto una fattura datata 10/06 indicando nel corpo della fattura che è relativa all'incasso del 06/06, essendo nell'interno del mese o trimestre di competenza, non ho evasione iva, se succede a fine mese, tipo verso il 30/06 ed ho già fatto fatture con data Luglio posso solo emettere una fattura con data Luglio indicando che è un incasso del 30/06 e per evitare sanzioni devo inserire l'iva relativa nel conteggio al 30/06 complicandomi molta la vita. Quindi il consiglio è, a fine mese, PRIMA di emettere fatture con data mese successivo, verificare che non ci siano ancora fatture da emettere.

Macrogì srl su

Roberto Costa

Giulia Costa